

NOTA DI CHIARIMENTO SULL'UTILIZZO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Indice generale

DIRITTO D'USO.....	1
INTESTAZIONE DEL SEPOLCRO.....	2
AGGIORNAMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE.....	2
OPERAZIONI CIMITERIALI.....	3
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	3

DIRITTO D'USO

Il diritto d'uso di una sepoltura privata data in concessione a persona fisica, è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il/la coniuge, gli/le ascendenti in linea diretta ed i/le loro coniugi, i/le discendenti del/lla concessionario/a con i/le rispettivi/e coniugi.

Inoltre, previo consenso formale da parte del/della concessionario/a, in sepoltura privata possono entrare parenti collaterali dello/a stesso/a fino al 6° grado di parentela, parenti affini fino al 3° grado di parentela, persone facenti parte del suo nucleo familiare anagrafico (convivente) e le persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze (benemerito/a) nei suoi confronti (esempio: miglior amico, una tata, convivente non facente parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario). L'ingresso di un/una benemerito/a è limitato ad un solo caso per tutta la durata della concessione per le sepolture indivise mentre per le tombe suddivise in quote di pertinenza, le persone benemerite ammissibili potranno essere una per ogni concessionario/a, previo versamento della relativa tariffa.

La tumulazione in sepoltura privata, inteso come diritto d'uso, riguarda sia le persone appena decedute sia quelle già sepolte in altra ubicazione cimiteriale che vi si intende collocare.

Definizioni gradi di parentela:

Sono **parenti in linea retta** le persone che discendono l'una dall'altra (es: genitore-figlio).

Sono **parenti in linea collaterale** coloro che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es: fratelli o cugini).

La **affinità** è invece il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (mentre gli affini di ciascun coniuge non hanno tra loro alcun rapporto giuridicamente rilevante e quindi non sono affini tra di loro).

Il **rapporto di coniugio** è uno status a se stante, non rientrando di per se né tra la parentela né tra l'affinità.

Di seguita tabella esplicativa:

	GRADI DI PARENTELA	LINEA RETTA	LINEA COLLATERALE FINO AL VI GRADO	AFFINI FINO AL III GRADO
TITOLARE CONCESSIONARIO	I	GENITORI FIGLI	-----	SUOCERI GENERO/NUORA
	II	NONNI NIPOTI (figli dei figli)	FRATELLI SORELLE	COGNATI (fratelli e sorelle del coniuge) NONNI del coniuge
	III	BISNONNI BISNIPOTI (figli dei nipoti da parte dei figli)	ZII (fratelli e sorelle dei genitori) NIPOTI (figli di fratelli e sorelle)	ZII consanguinei del coniuge NIPOTI del coniuge (figlio/a di cognato/cognata) BISNONNI del coniuge
	IV	SUCCESSIVA ASCENDENZA e DISCENDENZA (trisnonni e trisnipoti)	PRONIPOTI (figli dei figli di fratelli) CUGINI primi (figli dei fratelli e delle sorelle dei genitori) PROZII (fratelli dei nonni)	-----
	V	SUCCESSIVA ASCENDENZA e DISCENDENZA (bisavoli e quadrisnipoti)	FIGLI DI PRONIPOTI FIGLI DI CUGINI CUGINI DEI GENITORI	-----
	VI	SUCCESSIVA ASCENDENZA e DISCENDENZA (quintisavi e quintisnipoti)	FIGLI DEI FIGLI DI CUGINI CUGINI secondi (figli di cugini primi) FIGLI di CUGINI di GENITORI	-----

INTESTAZIONE DEL SEPOLCRO

Le concessioni di aree cimiteriali possono essere effettuate a favore di uno o più concessionari purché appartenenti allo stesso nucleo familiare d'origine - compresi i coniugi ed i conviventi - a condizione che a ciascun intestatario corrisponda una quota non inferiore a 4 vani loculi da realizzare.

Nel caso di una sepoltura privata cointestata, si può procedere nel medesimo atto di concessione alla suddivisione della stessa in quote di pertinenza, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi.

Soltanto nel caso di cointestazione della concessione e la relativa suddivisione in quote di pertinenza, i benemeriti ammissibili potranno essere uno per ogni concessionario (intestatario della quota) subordinatamente al versamento della relativa tariffa (ad es. sepoltura composta da 8 loculi, cointestata e suddivisa tra due concessionari di cui ognuno ha quattro loculi, così i benemeriti possono essere due, uno per ogni concessionario).

AGGIORNAMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE

Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.

Qualsiasi atto tra vivi (compreso quello notarile) riguardante la cessione/donazione della sepoltura privata o soltanto di una parte di essa (loculi e/o cellette) a favore dei terzi, è nullo.

Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali sono tenuti a denunciare questa loro qualità presso gli Uffici dei Servizi Cimiteriali mediante un'istanza di subentro nella titolarità.

In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti non interessati a favore dei titolari rimanenti.

Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte dei concessionari non più interessati, purchè i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

OPERAZIONI CIMITERIALI

Al termine del periodo ordinario di tumulazione e di inumazione, il concessionario ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa mediante un'istanza a firma dei parenti più prossimi della salma, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo impegno alla collocazione nella medesima sepoltura.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura.

In difetto potranno essere sospesi gli ingressi delle salme e/o ceneri e/o resti ossei, salvo quanto disposto dall'art. 69 (Decadenza della concessione) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio della Città in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.

In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi sono solidali.